

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA**

Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. OMISSIS promossa da:

OMISSIS,

SOCIETA' IMMOBILIARE A,

SOCIETA' IMMOBILIARE B,

SOCIETA' S.R.L.,

OMISSIS,

CONTRO

-attori-

BANCA A,

SOCIETA',

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCA B,

-convenuti-

Letti gli atti di causa;

viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;

l
etto l'art. 281 *sexies c.p.c.*

OSSERVA

Gli attori hanno convenuto in giudizio la Banca OMISSIS per chiederne la condanna al risarcimento del danno cagionato dal suo illegittimo rifiuto ad ultimare la complessa operazione commerciale che avrebbe loro cagionato un danno quantificato in quasi 6.000.000 di euro.

Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree ed evidenziando la correttezza del suo operato.

Nelle more del procedimento, dopo il deposito delle memorie istruttorie, la banca convenuta è stata posta in liquidazione coatta amministrativa.

Il provvedimento di liquidazione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è stato nominato il Commissario liquidatore ed è stata avviata una complessa operazione societaria volta a spaccettare

le posizioni economiche in modo che ogni soggetto cessionario avesse ad occuparsi di una determinata classe di posizioni.

Le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

Prima di affrontare il merito delle domande attoree va esaminato il profilo della eventuale estinzione del giudizio per errata riassunzione della causa verso soggetti non legittimati, come peraltro eccepito da tutte le parti convenute in riassunzione.

Come si evince dall'atto di cessione di attività e passività a firma del Notaio OMISSIS, la tipologia di domanda che gli attori hanno dimesso nel presente giudizio sembrerebbe non essere stata ceduta ad alcun soggetto, come peraltro hanno puntualmente osservato tutte e tre le parti nei cui confronti gli attori hanno riassunto il giudizio, così che sembrerebbe che l'attuale contenzioso sia rimasto in capo alla vecchia Banca in liquidazione coatta.

Tale circostanza non è ovviamente giuridicamente possibile.

Come osservato proprio dal patrocinio della procedura di liquidazione, questo Tribunale ha già statuito sulla improcedibilità di domande svolte verso una procedura avanti ad un giudice diverso da quello concorsuale (Trib. Padova ord. 15/11/2016) in conformità alle posizioni giurisprudenziali della più recente Cassazione (Sez. 3 n. 27679/2008) sul punto.

Il paradosso che si verifica in questo giudizio è che gli attori ancora non hanno un titolo da far eventualmente valere in sede concorsuale poiché le loro domande sono volte all'accertamento di un danno cagionato dalla condotta della banca *in bonis* e la conseguente sua condanna a risarcire un danno che non è ancora né liquido né certo e pertanto inesigibile.

A queste condizioni, se gli attori dovessero svolgere le loro domande avanti al giudice della procedura concorsuale, essi le vedrebbero certamente respinte in quanto inammissibili.

Se l'atto notarile prodotto fosse operante nei termini in cui è stata pattuita la cessione si verificherebbe una situazione per cui, per il mezzo di un decreto di liquidazione posto in essere con la collaborazione dei medesimi vertici aziendali del soggetto giuridico che gli attori assumono aver recato un danno di 6.000.000 di euro, gli attori si vedrebbero privati di un contraddittore a cui chiedere conto delle loro domande visto che, in teoria, non troverebbero un giudice competente a rispondere alle domande di merito introdotte in questo giudizio contro la Banca OMISSIS *in bonis*.

Il punto decisivo è il comma 5 dell'art. 2 dell'atto di cessione prodotto in atti.

Secondo quella disciplina alla cessionaria BANCA A, che di fatto si è fatta carico di tutte le posizioni escluse quelle espressamente indicate, non andrebbero i *“crediti classificati a sofferenza di cui all'allegato V ed il relativo contenzioso, anche passivo, e precisamente ogni credito, debito, diritto, ragione ed azione riferibile ai predetti rapporti che formano oggetto di cessione separata ad un veicolo di cartolarizzazione istituito ai sensi della l. 130/1999”*.

La BANCA A convenuta in riassunzione ha anche prodotto l'allegato V dove si leggono i nomi delle posizioni *“SRL”* e *“SOCIETA' IMMOBILIARE A”*.

Così facendo ritiene la BANCA A di potersi avvalere della esclusione del comma 5 dell'art. 2.

La deduzione è infondata.

Questo giudizio non è quello collegato ai crediti a sofferenza delle due società citate, che infatti ha visto incardinarsi un autonomo giudizio esecutivo per i debiti di quei due soggetti, bensì è una causa

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 10 gennaio 2017.

di merito, astrattamente con posizioni attive, in cui si chiede la condanna della convenuta al pagamento di una somma pari a quasi 6.000.000 di euro.

Questa semplice osservazione consente di escludere che la convenuta BANCA A possa avvalersi del comma 5 dell'art. 2 sicché ella è la legittimata passiva a contraddire alle domande attoree visto che ha ricevuto in cessione tutte le posizioni della Banca OMISSIS escluse quelle del comma 5.

Chiarito chi sia il contraddittore legittimato, va osservato tuttavia che le domande attoree sono infondate e lo sono sulla base della stessa documentazione prodotta dagli attori con l'atto di citazione sub doc. 22.

La linea difensiva degli attori è che l'allora Banca OMISSIS **abbia immotivatamente rifiutato la corresponsione dell'ultima tranche di euro 250.000 del prestito concesso sulla base del business plan approvato così decretando il naufragio delle prospettive di rilancio del gruppo dell'attore OMISSIS.**

L'assunto è errato.

Come si comprende dalla lettura del doc. 22, che altro non è che uno scambio di corrispondenza tra il commercialista del SOCIETA' IMMOBILIARE B con i vertici della Banca OMISSIS, il 15 gennaio 2008 il commercialista OMISSIS rappresentava ai vertici della Banca la consapevolezza che la Banca non poteva aiutare ulteriormente lo OMISSIS e che questi stava cercando di liquidare un importante cespite aziendale per recuperare la liquidità necessaria a far decollare il nuovo progetto imprenditoriale.

Rappresentava che la liquidazione avrebbe potuto dare un realizzo di 1.300.000 euro che avrebbe potuto forse ridursi ad 1.000.000 di euro come prezzo definitivo di realizzo.

A tal fine aveva coinvolto anche il figlio OMISSIS il quale, per recuperare liquidità, si stava organizzando per cedere la propria attività commerciale di concessionaria OMISSIS con la quale, peraltro, avrebbe prima dovuto coprire un "buco" di 180.000 euro con la casa madre OMISSIS.

Per la complessiva operazione il OMISSIS rappresentava la necessità di un "mutuo ipotecario" di euro 385.000 che serviva a ripianare alcune passività.

Il mutuo sarebbe stato intestato al figlio OMISSIS ed alla madre piuttosto che al figlio con la madre garante.

Questa operazione avrebbe consentito di ripianare la esposizione con la casa madre OMISSIS e fornire la liquidità per far partire l'operazione OMISSIS.

Appena cinque giorni dopo, il 23 gennaio 2008, lo stesso commercialista indirizzava un'altra mail ai vertici della Banca in cui rappresentava difficoltà.

In particolare evidenziava che il capitale della SOCIETA' SRL, a cui si pensava di destinare la liquidità rinveniente dalle linee di credito originariamente concesse (e qui deve necessariamente leggersi il riferimento ai 5.500.000 di euro originariamente concessi ed erogati ndr), si erano esaurite per la liquidazione di posizioni debitorie pregresse.

Per partire con la OMISSIS vi era la necessità di reperire ulteriori 200/300.000 euro.

Ciò che denota la fragilità del piano economico volto a reperire liquidità è che appena cinque giorni dopo la comunicazione che valutava l'operazione di cessione dei cespiti in un realizzo variabile tra

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 10 gennaio 2017.

1.300.000 euro ed 1.000.000, il 23 gennaio la prospettiva di realizzo oscillava tra 950.000 euro massimo 1.200.000.

Questa operazione necessitava di un mutuo che variava tra i 385.000 euro della prima *mail* e gli euro 200/300.000 della seconda.

L'aspetto problematico, peraltro già evidenziato dal patrocinio della convenuta *in bonis* e dalla comunicazione del commercialista, attiene al fatto che il successivo rientro dei capitali erogati sarebbe stato affidato ai futuri realizzi della costituenda SOCIETA' SRL.

Peraltro tutto questo sconta la ovvia valutazione che chiude la *mail* "*Considerata la necessità (opportunità) di OMISSIS (riferitami ieri da OMISSIS) di fare anche "raccolta", posso sicuramente riferire a OMISSIS e suo padre di agire come segue: dalla vendita di OMISSIS, una somma di circa 6 250mila sarà versata in OMISSIS per lo start-up dell'attività; in luogo di fare un "finanziamento soci", OMISSIS potrebbe concedere un "fido di cassa a revoca" a OMISSIS di 6 250.000,00, che sarebbe "garantito" (per 1 anno), da un "collaterale" (titoli a vostra scelta) di 6 250/300 mila; tra 1 anno il "collaterale" sarebbe "sciolto", ed il "fido di cassa" rinnovato solo se vi sono i presupposti (in 1 anno si vede l'andamento dell'attività...), ovvero sostituito da altre linee di credito... "*".

Tutta l'operazione, compreso il rientro di un mutuo già erogato di 5.500.000 euro, era quindi affidato alle sorti economiche della costituenda SOCIETA' SRL.

Definire l'operazione complessiva un azzardo è certamente riduttivo e consente anche di comprendere perché l'istituto di credito sia giunto alla liquidazione coatta amministrativa visto le valutazioni sulla base delle quali erogava milioni di euro a perdere ai propri clienti.

Alla luce di ciò appare assolutamente dovuto il rifiutato di erogare ulteriori 200/300.000 euro piuttosto che 385.000 euro.

In ragione della piena legittimità dell'omessa erogazione di ulteriore credito in assenza di alcuna garanzia e soprattutto di una seria prospettiva di rientro, le vicende economiche successive appaiono solo il frutto di quel "*rischio d'impresa*" che caratterizza la normale vita imprenditoriale di una società commerciale.

A fronte di ciò nessuna domanda di risarcimento può essere accolta.

Sulla liquidazione delle spese di soccombenza va osservato che la totale incertezza del giudizio di riassunzione, dopo che la causa di merito era stata azionata ed impostata da altro patrocinio rispetto all'odierno, va osservato che sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite in ragione del particolarissimo sviluppo processuale che la causa ha avuto.

P.Q.M.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande attoree poiché infondate
- 2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite sussistendone gravi ed eccezionali ragioni;
- 3) Visto l'art. 52 D.Lgs. 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in

Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, 10 gennaio 2017.

qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati;

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Padova, il 10 gennaio 2017.

**Il Giudice
Dott. Giorgio Bertola**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS